



Iscritto
ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI
CONTABILI
DI FIRENZE

STUDIO CACCIARELLI in EMPOLI dal 1947

STUDIO TORCINI REALI e CAMBI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Empoli, 23 dicembre 2014

Circolare n. 11/2014

Si riportano di seguito le principali novità fiscali recentemente emanate, facendo presente che, per quanto concerne la legge di stabilità, sarà inviata prossimamente un'apposita circolare.

NOVITÀ FISCALI

Nuova certificazione delle ritenute

Come ampiamente anticipato dagli organi d'informazione, dal 2015 l'Agenzia delle Entrate predisporrà per tutti i contribuenti il nuovo modello 730 pre-compilato. A tale scopo, è stato introdotto un nuovo adempimento: i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica, entro la data del 7 marzo, tutte le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, all'interno di un nuovo modello di certificazione unica (modello CU). Detta certificazione sostituirà il CUD e le certificazioni libere cartacee per i lavoratori autonomi e dovrà essere consegnata al contribuente entro il 28 febbraio.

Seguirà apposita circolare per fornire ulteriori delucidazioni in merito.

Imposta di registro in F24

Dal 1° gennaio 2015 il versamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione non dovrà essere più effettuato mediante modello F23 ma attraverso il modello F24 Elide (*F24 con elementi identificativi*). Nell'occasione sono stati istituiti nuovi codici tributo; si riportano di seguito i più utilizzati:

- Codice tributo "1500" - imposta di registro per la prima registrazione;
- Codice tributo "1501" - imposta di registro per le annualità successive;
- Codice tributo "1503" - imposta di registro per la risoluzione del contratto.

Per il versamento valgono le nuove regole in tema di F24 in vigore dal 1° ottobre 2014.

Tasso di interesse legale

A partire dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale passa dall'1% allo 0,5%.

Comunicazione lettere d'intento

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni d'intento dovranno essere comunicate all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, che le emette, e non più da chi le riceve.

Nel dettaglio, il procedimento da seguire è il seguente:

1. l'esportatore abituale trasmette, per via telematica, le dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta;
2. l'esportatore consegna al proprio fornitore la dichiarazione d'intento con la relativa ricevuta di presentazione;
3. il fornitore può controllare l'effettiva presentazione nell'archivio *on line*, sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

4. il fornitore, in possesso della documentazione, emette fattura non imponibile IVA, art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/72.

È comunque previsto un periodo transitorio fino all'11 febbraio 2015, entro il quale si potrà continuare ad operare con le vecchie regole.

Di conseguenza, da parte dell'esportatore abituale, l'obbligo di presentazione decorre, in concreto, dal 12 febbraio 2015 ma riguarderà tutte le dichiarazioni che producono effetti oltre la suddetta data, anche se emesse in precedenza (per esempio, una dichiarazione emessa a gennaio con effetti per tutto il 2015 dovrà comunque essere comunicata per via telematica dall'esportatore abituale). Pertanto, le dichiarazioni cartacee presentate dal fornitore perderanno di efficacia a partire dal 12 febbraio 2015.

A tal proposito, si consiglia agli esportatori abituali di inviare, fin da subito, in via telematica, le dichiarazioni d'intento, essendo già disponibile il relativo software, contattando quanto prima lo Studio.

Dal lato del fornitore, si dovrà procedere all'invio telematico solo per le dichiarazioni cartacee ricevute prima del 12 febbraio 2015, dopodiché occorrerà accertarsi che l'invio telematico sia stato fatto dal cliente.

Responsabilità solidale nelle prestazioni di appalto e subappalto

A partire dal 13 dicembre 2014, è eliminata la responsabilità solidale per le prestazioni di appalto e subappalto, rimasta per le ritenute di lavoro dipendente (la responsabilità inerente il versamento dell'IVA era già stata in precedenza abrogata).

Sul piano retributivo, rimane intatto il vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti; pertanto, committenti ed appaltatori dovranno continuare a richiedere il DURC per verificare la regolarità contributiva.

Disciplina IVA degli omaggi

Si ricorda che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, il costo massimo degli acquisti di beni da dare in omaggio, ai fini della detraibilità IVA, è passato da 25,82 a 50,00 euro. Pertanto, l'IVA sugli acquisti effettuati dal 13 dicembre 2014 è interamente detraibile se il costo del bene da omaggiare non è superiore a 50,00 euro. Oltre tale soglia, l'IVA rimane interamente indetraibile.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Comunicazioni black list

Con decorrenza 13 dicembre 2014, le operazioni intercorse con Paesi black list dovranno essere comunicate con cadenza annuale e non più mensile/trimestrale. È stato inoltre fissato il limite di 10.000,00 euro al di sotto del quale non vige più l'obbligo di comunicazione.

Le comunicazioni relative ai mesi di novembre e dicembre, o al quarto trimestre 2014, potranno comunque essere trasmesse secondo le vecchie modalità, in modo da evitare, per il 2014, la compilazione della dichiarazione annuale e dunque un doppio adempimento.

Iscrizione al VIES

I soggetti che decidono di iniziare ad operare con Paesi appartenenti all'U.E. possono iscriversi all'archivio VIES presentando una richiesta con effetto immediato, ovvero senza dover attendere il 31esimo giorno successivo all'istanza.

Viene invece presunta la cessazione dell'attività intracomunitaria se l'impresa non presenta alcun elenco intrastat per 4 trimestri consecutivi. Trascorso tale periodo sarà quindi necessario procedere con una nuova iscrizione per poter operare.

Comunicazione annuale risparmio energetico

In tema di risparmio energetico, è stata cancellata la comunicazione annuale di prosecuzione lavori, nel caso di interventi realizzati in più anni. Permane l'obbligo della comunicazione di chiusura dei lavori, che riepiloga le spese complessivamente sostenute dal contribuente.

INCENTIVI

Incentivi agli investimenti immobiliari

Sono stati introdotti degli incentivi per l'acquisto, da parte di persone fisiche, di unità immobiliari abitative da destinare alla locazione. L'agevolazione consiste nella deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto dell'immobile (da ripartire in otto anni), nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi relativi a mutui contratti per l'acquisto delle unità medesime.

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:

- l'unità immobiliare acquistata deve essere data in locazione per almeno otto anni a un canone concordato (legge 431/98), entro sei mesi dall'acquisto o dal termine di lavori di costruzione;
- l'unità immobiliare deve essere di nuova costruzione e ultimata prima del 5 novembre 2014 od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro o di risanamento conservativo;
- deve essere di tipo residenziale (categoria A), con esclusione delle categorie A1, A8 e A9;
- deve essere collocata nella categoria energetica A o B;
- il canone di locazione non deve essere superiore a quello "concordato";
- non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

* * * * *

A completa disposizione per tutti quei chiarimenti che eventualmente si rendessero necessari, si porgono i migliori saluti.

STUDIO
TORCINI-REALI-CAMBI